



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

MM n. 11/2024 - pagina 1 di 5
4 novembre 2024

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 11/2024

Adeguamento della Convenzione per il servizio di polizia locale

Egregio signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

vi sottoponiamo, per esame e approvazione, il presente Messaggio concernente l'adeguamento della Convenzione sottoscritta nel 2018 relativa al servizio di polizia locale svolto dalla Polizia comunale di Bellinzona nei comprensori dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino. La stessa è parallelamente sottoposta per approvazione ai Legislativi dei Comuni interessati. La nuova Convenzione è previsto che entri in vigore il 1. gennaio 2025.

Sommario

1	Premessa	2
2	L'attuale convenzione	2
3	La nuova convenzione	3
4	Gli aspetti finanziari	4
5	Conclusione	4
6	Dispositivo	5

1 Premessa

Prima dell'aggregazione il servizio di polizia locale nel comprensorio del Bellinzonese era strutturato con due corpi di Polizia: la Polizia comunale di Bellinzona (convenzionata con gli allora Comuni di Sementina, Monte Carasso, Gorduno, Gnosca, Preonzo, Moleno, Claro e i Comuni di Arbedo-Castione e Lumino) e la Polizia comunale di Giubiasco (convenzionata con gli allora Comuni di Gudo, Camorino, Pianezzo, Sant'Antonio e i Comuni di Cadenazzo e Sant'Antonino). Le allora Convenzioni erano rimaste in essere fino al 31.12.2017.

Con l'avvenuta aggregazione e l'unificazione dei due corpi di polizia si era proceduto alla stipulazione di una nuova Convenzione tra la Città e i quattro Comuni che avevano deciso di non aggregarsi: Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino. Convenzioni che erano state adottate dai rispettivi Consigli comunali nell'autunno del 2017 per entrare in vigore il 1. gennaio 2018. Nel 2023 il Municipio di Bellinzona aveva deciso di inoltrare disdetta cautelare della Convenzione per il 31 dicembre 2024, per poterne ridiscutere i contenuti con i Comuni convenzionati, tenuto conto dei cambiamenti avvenuti nel frattempo. Discussioni concluse nelle scorse settimane, confluite nella proposta oggetto di questo messaggio.

2 L'attuale convenzione

La convenzione che giungerà a scadenza alla fine del 2024 ricalca nella sostanza quelle già in essere prima dell'aggregazione, con l'obiettivo di offrire a tutta la regione un concetto di sicurezza performante e al passo con i tempi.

Con la Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) del 16 marzo 2011, il Consiglio di Stato aveva inteso definire un nuovo approccio nelle relazioni fra i corpi di polizia nel Cantone con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali e consolidando il coordinamento degli interventi in materia di sicurezza sul piano cantonale.

In tale ottica si è quindi proceduto nella direzione di un accresciuto coinvolgimento delle Polizie comunali per i compiti di sicurezza locale e di consulenza al cittadino, attività peraltro peculiari delle polizie locali, proponendo nuove competenze e meglio come indicato negli allegati del Regolamento (di applicazione della legge) del 27 giugno 2012 ai quali si rinvia per dettagli. Accantonata l'ipotesi di istituire un corpo unico di polizia a livello cantonale, si trattava di creare un modello cantonale ripartito in regioni, all'interno delle quali le attività di polizia locali fossero coordinate dal corpo di polizia comunale principale, responsabile dell'intera regione, rinunciando a corpi di polizia comunali non strutturati.

La LCPol definisce in particolare il quadro delle regioni (art. 7), l'obbligatorietà di tutti i Comuni quanto al finanziamento dei costi di sicurezza (art. 2) e l'esercizio delle competenze di polizia comunali nel senso di compiti e modalità con cui i Comuni esercitano le attribuzioni legate alla tutela della sicurezza (art. 3). Per legge i Comuni esercitano le competenze di polizia loro attribuite, direttamente mediante un proprio corpo di polizia composto di un minimo di 5 agenti più un comandante, oppure indirettamente sottoscrivendo una convenzione con un Comune che dispone di un corpo di polizia strutturato.

Con l'avvento della nuova Città di Bellinzona, il Consiglio di Stato aveva di conseguenza proceduto a modificare il Regolamento di applicazione della LCPol, stabilendo la nuova regione V, così composta:

- Regione V (Bellinzonese: Comune polo Bellinzona), Bellinzona, Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino, Sant'Antonino.

La regione V adempie quindi tutti i disposti della LCPol con un servizio di polizia comunale sulle 24h, con competenze che coprono l'ampio ventaglio di normative cantonali e comunali in cui sono enunciati compiti specifici dei Comuni in materia di sicurezza e di controlli di vario tipo.

A livello organizzativo la Convenzione in essere prevede che il servizio di polizia sia di fatto equivalente su tutto il comprensorio della Polizia comunale e l'istituzione di un gremio (la "Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza"), composto dai capi dicastero Polizia della Città e dei quattro Comuni convenzionati, con il compito di monitorare l'implementazione degli accordi e di coordinare l'operato del corpo nei territori dei diversi Comuni.

Di fatto in questi anni la convenzione ha dato sostanzialmente buona prova di sé, grazie anche al regolare scambio di informazioni tra Comando Polcom e agenti di quartiere con i Comuni convenzionati (attraverso i rispettivi capi Dicastero, Segretari comunali e funzionari), che ha permesso di tenere in dovuta considerazione le peculiarità socioeconomiche e demografiche di ciascun territorio.

La Convenzione prevede poi per i Comuni convenzionati una tariffa per il servizio di polizia locale di CHF 120.- pro capite, soggetta al rincaro (nel 2024 la tariffa ammonta a CHF 124.10 pro capite), il doppio rispetto a quanto previsto dalle precedenti convenzioni, ma già allora considerata una tariffa ancora "politica". Nel messaggio del 2017 con il quale si sottoponeva ai Consigli comunali l'approvazione delle convenzioni si parlava di una forchetta di costo realistica tra i 150.- e i 170.- CHF pro capite.

3 La nuova convenzione

La nuova Convenzione, oggetto del presente messaggio, tiene conto, come detto in apertura, dell'evoluzione del Corpo di polizia della Città in questi anni e dell'esperienza maturata per un adattamento organizzativo e soprattutto tariffale che non ne stravolge però i contenuti.

Attualmente il Corpo della Polizia comunale di Bellinzona presenta il seguente organico:

- 1 comandante
- 1 vicecomandante
- 4 responsabili Servizio (tra cui Comandante e vicecomandante): Servizio amministrativo, Servizio esterno, Servizi generali, Servizio stupefacenti, alcolismo e sicurezza sociale
- 1 sottufficiale superiore aiuto alla condotta (+1 rispetto alla situazione 2018)
- 5 gruppi operativi: 40 agenti 24h (+7)
- 3 agenti + 1 assistente Centrale Operativa (+4)
- 4 agenti Servizi Generali (+2)
- 3 agenti Servizio Stupefacenti, alcolismo e Sicurezza sociale
- 2.5 ausiliari (+1)
- 1 amministrativo Centrale Operativa
- 5.5 personale amministrativo (+1.5)

Il potenziamento progressivo avvenuto negli ultimi anni era previsto e rientra nel consolidamento e nell'adeguamento del Corpo alle esigenze in materia di sicurezza e prevenzione indicate dall'autorità cantonale. Si ritiene che – considerati la struttura socioeconomica e demografica del comprensorio e i relativi problemi di sicurezza riscontrati – questa struttura organizzativa, con eventuali aggiustamenti che si renderanno necessari, possa essere confermata anche negli anni a venire.

L'adeguamento della struttura si è rispecchiato nell'aumento del fabbisogno in termini finanziari.

Considerate anche le attività svolte unicamente sul territorio della Città (segnaletica, sorveglianza/videosorveglianza, vuotatura parchimetri) il costo lordo attuale del servizio di polizia comunale ammonta a ca. 10,2 milioni di franchi all'anno, pari a un costo pro-capite lordo di fr. 181.- (contro i 163.- calcolati nel 2017). Tenuto conto solo delle attività svolte su tutto il comprensorio il costo lordo ammonta a ca. 8,5 milioni di franchi all'anno, pari a ca. fr. 150.- pro capite.

Oltre agli aspetti finanziari (vedi capitolo successivo) la nuova convenzione disciplina anche gli aspetti organizzativi del servizio offerto ai Comuni del comprensorio. Come già attualmente viene confermata la "Conferenza consultiva regionale della sicurezza", formata dai capidicastero polizia di Città e Comuni convenzionati. Scopo della Conferenza, che si riunisce almeno 4 volte all'anno è quello condividere e coordinare la politica della sicurezza. I contatti regolari con i Comuni convenzionati vengono tenuti dal Comando della Polizia comunale, rispettivamente dagli agenti di quartiere, attraverso i segretari comunali dei quattro Comuni. I segretari comunali sono i referenti operativi della Polizia comunale e informano il Comando su problematiche generali o puntuali relative al territorio di propria competenza, concordando gli interventi e le attività repressive e preventive.

4 Gli aspetti finanziari

Come detto, il costo lordo del servizio di polizia su tutto il comprensorio della convenzione ammonta a ca. 150.- fr. pro capite (ritenuta una popolazione residente permanente, ultimo dato disponibile, di 56'617 abitanti complessivi, di cui 12'347 nei 4 Comuni convenzionati). Nel calcolo per stabilire la tariffa netta si sono poi presi in considerazione gli incassi per multe comminate sul territorio dei quattro Comuni negli ultimi anni. Si è così giunti a concordare una tariffa netta pro capite annua di fr. 139.- (contro i 125.- attuali). Gli incassi delle multe rimangono di pertinenza della Città.

Si è pure stabilito che il contributo pro-capite non è soggetto al rincaro per i primi 4 anni. Ogni 4 anni vi è, se del caso, la possibilità di rinegoziarlo (con preavviso di almeno 6 mesi) in base all'evoluzione dei costi. Le parti contraenti hanno poi la possibilità di inoltrare disdetta alla convenzione con 12 mesi di preavviso, ma la prima volta per il 1. gennaio 2029.

5 Conclusione

La nuova convenzione per prestazioni di polizia locale tra la Città di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino, che viene sottoposta per approvazione al lodevole Consiglio comunale, ricalca nella sostanza quella attualmente in essere, ma viene adeguata in funzione del consolidamento del Corpo della Polizia comunale di Bellinzona avvenuto negli ultimi anni. La nuova tariffa netta proposta, condivisa con i Comuni convenzionati, tiene conto di questo sviluppo.

6 Dispositivo

In considerazione di quanto precede, invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:

- 1. È approvata la Convenzione per prestazioni di polizia locale tra la Città di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino.**
- 2. Il Municipio è incaricato del seguito.**

Con ogni ossequio.

	PER IL MUNICIPIO:	
IL SINDACO:		IL SEGRETARIO:
Simona Zinniker		Davide Vassalli

Allegati:

- Convenzione per prestazioni di polizia locale (da approvare)
- Convenzione del 01.01.2018 (in scadenza il 31.12.2024)

Approvato con risoluzione municipale No. 1801 del 04.11.2024
Commissioni incaricate dell'esame: Petizioni e Gestione

Ulteriore documentazione è disponibile in Cancelleria comunale

CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

la Città di Bellinzona, rappresentata dal proprio Municipio

e

i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino (in seguito Comuni convenzionati)
rappresentati dai propri Municipi

BASI LEGALI

Richiamate:

- la Legge organica comunale (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC)
- la Legge sulla polizia (LPol) e il relativo Regolamento di applicazione (RPol)
- la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e il relativo Regolamento di applicazione (RLACS)
- tutte le deleghe di competenze cantonali alla Polizia comunale di Bellinzona
- ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC.
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193 lett. a LOC).
- La convenzione per prestazioni di polizia locale tra la Città di Bellinzona e i Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino entrata in vigore il 1. gennaio 2018 giunge a scadenza il 31.12.2024.

SI CONVIENE

l Oggetto e scopo

1. La Polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e Sant'Antonino e, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

2. In particolare, la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.
3. Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 e all'art. 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, tenuto conto delle specifiche peculiarità socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive dei Comuni convenzionati.
2. Rimangono riservate ai Municipi dei Comuni convenzionati la responsabilità territoriale, come l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai rispettivi Regolamenti e Ordinanze comunali.
3. Il Comando della Polcom è autorizzato ad adottare tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare Sindaco e/o capodicastero responsabile della polizia del Comune convenzionato interessato.
4. Per permettere una politica di sicurezza condivisa e coordinata e per garantire il reciproco scambio di informazioni viene istituita la "Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza", formata dai capodicastero polizia della Città e dei Comuni convenzionati. La Conferenza è presieduta dal capodicastero polizia della Città, accompagnato dal Comandante della Polcom e se del caso da altri funzionari della Polcom. La Conferenza si riunisce di norma 4 volte all'anno. I Comuni convenzionati possono richiedere la convocazione in caso di esigenze particolari.
5. Il Comando di Polcom rispettivamente gli agenti di quartiere si impegnano a informare regolarmente i Comuni convenzionati, attraverso i rispettivi Segretari comunali, circa l'attività svolta sul territorio e/o in relazione a problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia. I Segretari comunali dei Comuni convenzionati sono i referenti operativi di Polcom e sono tenuti ad informare Polcom su problematiche generali o puntuali relative al territorio di propria competenza.
6. L'eventuale messa a disposizione di Polcom di personale comunale dovrà essere oggetto di uno specifico accordo con il Municipio del Comune interessato.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia i Comuni convenzionati si impegnano a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite (base: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno precedente).
2. Il contributo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato a CHF 139.- per il primo quadriennio (2025-2028). Di seguito, la prima volta nel 2029, potrà essere adeguato per periodi quadriennali. L'adeguamento deve essere notificato entro il 31 marzo dell'anno precedente, in base all'evoluzione effettiva dei costi (escluse le prestazioni a favore della sola Città di Bellinzona o di altre parti contraenti).
3. Il versamento avviene in due rate uguali, la prima entro il 31 marzo, la seconda entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.

4. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla Polcom su tutto il territorio oggetto della convenzione sono di pertinenza della Città di Bellinzona.
5. Il contributo pro-capite non è soggetto al rincarato nei primi 4 anni di validità della Convenzione.
6. In caso di decisioni dell'autorità superiore, indipendenti dalla volontà della Città di Bellinzona, il contributo finanziario può essere adeguato in qualsiasi momento, previa informazione dei Comuni convenzionati.

IV Particolarità

1. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.
2. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2 Sezione B) la Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo i Comuni convenzionati e raccoglie eventuali osservazioni.
3. La presente Convenzione annulla e sostituisce la precedente Convenzione per prestazioni di polizia locale e altri eventuali accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.
4. La Città di Bellinzona si impegna a fornire ai Comuni convenzionati i dati di preventivo (entro il 30 settembre di ogni anno) e di consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno) relativi all'attività della Polizia comunale (scorporati in attività a beneficio dell'intero comprensorio di competenza e a beneficio della sola Città).

V Durata e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali e la ratifica del Consiglio di Stato, ha durata a tempo indeterminato ed entra in vigore il 1. gennaio 2025.
2. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della presente Convenzione (la prima volta per il 1. gennaio 2029) con preavviso di almeno 12 mesi. Il preavviso in caso di adeguamento dell'importo è di almeno 6 mesi.

In fede.

PER IL MUNICIPIO DI BELLINZONA

Il Sindaco	Il Segretario
Mario Branda	Philippe Bernasconi

PER IL MUNICIPIO DI ARBEDO-CASTIONE

Il Sindaco	Il Segretario
Luigi De Carli	Giuseppe Allegri

PER IL MUNICIPIO DI CADENAZZO

Il Sindaco	Il Segretario
Marco Bertoli	Moreno Mocettini

PER IL MUNICIPIO DI LUMINO

Il Sindaco	Il Segretario
Enea Monticelli	Floriano Righetti

PER IL MUNICIPIO DI SANT'ANTONINO

Il Sindaco	Il Segretario
Simona Zinniker	Davide Vassalli

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Arbedo-Castione nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Cadenazzo nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di Lumino nella seduta del
Approvata dal Consiglio comunale di S. Antonino nella seduta del
Ratificata dal Consiglio di Stato il

ha eliminato: Arbedo-Castione



CONVENZIONE PER PRESTAZIONI DI POLIZIA LOCALE

tra

Il Comune di Bellinzona, rappresentato dal Municipio

e

Il Comune di Sant'Antonino, rappresentato dal Municipio

BASI LEGALI

Richiamate:

- La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 ed il relativo Regolamento di applicazione (RALOC);
- La Legge sulla polizia (LPol) del 12 dicembre 1989 ed il relativo Regolamento di applicazione (RLPol) del 6 marzo 1990;
- La Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LACS) ed il relativo Regolamento di applicazione del 2 marzo 1999 (RLACS);
- La legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol), del 16 marzo 2011, ed il relativo Regolamento di applicazione del 27 giugno 2012;
- Tutte le deleghe di competenze cantonali alla polizia comunale di Bellinzona;
- Ogni altra disposizione legale e/o normativa applicabile, vigente in materia;

PREMESSE

- I Municipi esercitano funzioni di polizia locale a norma della LOC (23-26 RALOC);
- Il Comune può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati per adempiere compiti di natura pubblica locale (art. 193a LOC);

SI CONVIENE:

I Oggetto e scopo

La polizia della Città di Bellinzona (detta in seguito Polcom) esercita il servizio di polizia locale anche nel territorio del Comune di Sant'Antonino, in conformità alle competenze ad essa assegnate dalle leggi e/o da puntuali deleghe e/o convenzioni comunali, cantonali e federali.

In particolare la Polcom assume e svolge le competenze di polizia di cui alla sezione A dell'allegato 2 del RLCPol, oltre alle competenze derivanti dall'art. 107 LOC, per quanto concerne i compiti di polizia rientranti nelle competenze municipali.

Le prestazioni di polizia di cui ai precedenti capoversi vengono fornite sulla base del principio della parità di trattamento sancito all'art. 2 cpv. 5 ed all'art 3 cpv. 1 del RLCPol.

II Organizzazione

1. Le strategie e le attività operative sono di esclusiva competenza del Comando della Polcom, che sentirà eventuali indicazioni del Municipio di Sant'Antonino, in modo da tenere in debita considerazione le specifiche realtà socioeconomiche, geografiche, culturali e sportive; rimangono riservate al Municipio di Sant'Antonino la responsabilità territoriale, come pure l'applicazione delle prescrizioni e delle procedure stabilite dai propri Regolamenti e/o Ordinanze comunali.
2. Il Comando della Polcom è comunque autorizzato a prendere tutte le misure d'urgenza che la situazione dovesse imporre; in tal caso il Comando dovrà subito informare il Sindaco o il Capodicastero responsabile della Polizia del Comune di Sant'Antonino.
3. L'eventuale messa a disposizione della Polcom di personale da parte del Comune di Sant'Antonino dovrà essere oggetto di specifico accordo tra i rispettivi Municipi.

III Finanziamento

1. Per la copertura delle prestazioni di polizia il Comune di Sant'Antonino s'impegna a versare alla Città di Bellinzona un contributo finanziario pro-capite in funzione del numero di residenti – popolazione residente permanente – registrati il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Il prezzo pro-capite per le prestazioni di polizia è fissato in CHF 120.00.
3. Il versamento dovrà avvenire in due rati uguali, entro il 31 marzo, rispettivamente il 30 settembre dell'anno di riferimento.
4. Il contributo pro-capite di cui al punto 1. è soggetto al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al mese di dicembre dell'anno precedente
5. Gli incassi derivanti dall'elevazione di contravvenzioni comminate dalla Polcom su tutto il territorio oggetto della presente convenzione, sono di pertinenza della Città di Bellinzona.

IV Particolarità

1. Le parti si impegnano a collaborare in maniera costruttiva per garantire, oltre l'implementazione fattuale del principio della parità di trattamento di cui al cap. I, un'ottimale efficacia ed efficienza del servizio a vantaggio del territorio, della comunità e di ogni cittadino.
2. A tale scopo e per stabilire una politica di sicurezza condivisa e coordinata, è organizzata una "*Conferenza consultiva regionale sulla sicurezza*", formata dai Capi Dicastero polizia della Città di Bellinzona e dei Comuni convenzionati; tale consesso sarà presieduto dal Capo Dicastero della Città di Bellinzona e potrà dotarsi di proprie normative di operatività e di competenza, nei limiti di legge.
3. La Polcom s'impegna ad informare regolarmente e bisettimanalmente il Comune di Sant'Antonino circa l'attività svolta sul territorio comunale e/o per problematiche puntuali, riservate le normative in materia di informazioni di polizia.
4. Ogni Comune risponde dei danni causati dai propri dipendenti in conformità con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.
5. Nell'eventualità di trattative con le autorità cantonali competenti relativamente alla delega di ulteriori competenze fondate sull'art. 2 cpv. 3 RLCPol (allegato 2. Sezione B) La Città di Bellinzona informa delle stesse per tempo il Comune di Sant'Antonino e ne raccoglie eventuali osservazioni. L'indennità finanziaria pro-capite di cui al cap. III, deve essere opportunamente adeguata in seguito ad obbligatoria trattativa tra le parti.

6. La presente Convenzione annulla e sostituisce eventuali altre Convenzioni e/o accordi con lo stesso merito, a contare dalla sua entrata in vigore.

V Durata della convenzione e termini di disdetta

1. La Convenzione, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato, ha una durata triennale, con inizio al 1. gennaio 2018 e termine al 31 dicembre 2020.
2. Se non disdetta, la Convenzione sarà ritenuta rinnovata per un periodo quadriennale.
3. Le parti contraenti possono inoltrare disdetta della Convenzione, con almeno un anno di anticipo sulla scadenza (la prima volta entro il 31.12.2019); la stessa deve pervenire ai rispettivi Municipi in forma raccomandata.



VI Riserva a nuove disposizioni di legge

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.



In fede

PER IL MUNICIPIO DI BELLINZONA

Il Sindaco  Il Segretario 

COMUNE DI BELLINZONA

PER IL MUNICIPIO DI SANT'ANTONINO

Il Sindaco  Il Segretario 

COMUNE DI SANT'ANTONINO

26 LUG. 2018

Approvata dal Consiglio comunale di Bellinzona il 18-19 dicembre 2017

Approvata dal Consiglio comunale di Sant'Antonino il 18 dicembre 2017

Ratificata dalla Sezione dal Consiglio di Stato il 30 maggio 2018

Inviato copia

numero			Bellinzona	a S.F.
2529	fr	2	30 maggio 2018	
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino	PER IL MUNICIPIO Il Sindaco Il Segretario VISTO MUNICIPIO Il 04.06.'18 RM No. 833

Il Consiglio di Stato

CANCELLERIA MUNICIPALE S. ANTONINO			
R	04 GIU. 2018		
SEGRETERIA		UTC	
CANCELLERIA		OPERAI	

statuendo sulle istanze 27 febbraio 2018 del Municipio del Comune di Bellinzona e 29 marzo 2018 del Municipio del Comune di Sant'Antonino, postulanti l'aggiornamento della Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di St. Antonino da parte della polizia del Comune Polo della Città di Bellinzona;

preso atto che:

- la Convenzione è stata approvata con contenuti uguali dai Consigli comunali di Bellinzona nella seduta del 18-19 dicembre 2017 e di St. Antonino nella seduta del 18 dicembre 2017;
- le pubblicazioni hanno avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso favorevole del 16 aprile 2018 del Comando della Polizia cantonale;

considerato che:

- l'aggiornamento della Convenzione di polizia ratificata con ris. gov. n. 2198 del 27 maggio 2015 consiste essenzialmente nella modifica del prezzo pattuito in precedenza che passa da fr. 60.-- pro capite alla nuova tariffa di fr. 120.-- pro capite, così come evidenziato nei messaggi municipali dei rispettivi Comuni;
- l'assetto normativo in materia di svolgimento di compiti di polizia e relativa collaborazione è passibile di evoluzione; pertanto si ritiene opportuno inserire nella Convenzione un nuovo disposto (**pto. VI**), nel quale si riservano espressamente eventuali nuove disposizioni vincolanti di legge superiore applicabili all'oggetto della Convenzione;

ritenuto che lo scrivente Consiglio si esprime in questa sede in virtù della competenza dell'art. 4 cpv. 3 della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali del 16 marzo 2011 (LCPol) e che per quanto concerne gli altri articoli della Convenzione non vi sono particolari osservazioni in merito,

dato quanto precede;

richiamati gli art. 4 LCPol, 204 LOC, nonché ogni altra disposizione in concreto applicabile;

su proposta del Dipartimento delle istituzioni,

risolve:

1. È ratificata la Convenzione concernente l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella giurisdizione del Comune di **Sant'Antonino** da parte del Corpo di Polizia del Comune Polo della Città di Bellinzona. È riservato quanto disposto ai punti 2 e 3.

2. La Convenzione è modificata d'ufficio come segue (in grassetto):

VI. Riserva a nuove disposizioni di legge (nuovo)

È esplicitamente riservata ogni e qualsiasi nuova disposizione superiore di legge, di regolamento o di direttiva applicabile in via vincolante all'oggetto della presente convenzione.

I disposti della convenzione diverranno privi di effetto all'entrata in vigore di nuove disposizioni vincolanti, per quanto in contrasto con esse.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. La tassa di giudizio ai sensi dei combinati artt. 188 cpv. 3 e 193a cpv. 3 LOC è fissata in fr. 200.-- (duecento), suddivisa in ragione di fr. 100.-- (cento) a carico di ciascun Comune.

5. Chi è leso nei suoi legittimi interessi ha diritto di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente decisione. Il Comune è legittimato a ricorrere se leso nella sua autonomia.

6. **Comunicazione e intimazione a:**


Invio per posta A a:

- Municipio del Comune di Bellinzona, Piazza Nosetto 5, 6500 Bellinzona;
- ~~Municipio del Comune di Sant'Antonino, Via Municipio 10, 6592 St. Antonino...~~

Invio interno a:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Comando della polizia cantonale (polizia-segr@polca.ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).


Il Presidente:



Claudio Zali

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:





Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch
Ccp 65-791-4

6592 S. Antonino, 28 luglio 2017

Risoluzione Municipale No.: 1231

Spettabile
Municipio della Città di Bellinzona
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona

Conferma accordo per Ausiliario di polizia

Egregio signor Sindaco,
Egregi signori Municipali,

esaminata la vostra risposta del 17 luglio 2017, inerente l'impiego del nostro nuovo Ausiliario di Polizia Vincenzo Busacca, con la presente il Municipio di S. Antonino vi conferma l'accordo da voi proposto, vale a dire:

- Riconoscimento da parte vostra di un contributo annuo forfettario di fr. 8'000.00 per compiti specificatamente attinenti il servizio di polizia. L'importo verrà considerato nei conteggi relativi al nostro contributo finanziario conseguente alla Convenzione per il Servizio di Polizia.
- L'impiego del signor Busacca rimane di esclusiva competenza del nostro Comune. Per evitare doppiioni, il signor Busacca comunicherà periodicamente alla vostra Centrale operativa la propria pianificazione del lavoro in qualità di Ausiliario di polizia.
- Il signor Busacca sarà dotato del vostro libretto delle contravvenzioni. L'elaborazione e l'incasso delle stesse sarà di vostra pertinenza.

Salvo avviso contrario, il presente accordo entrerà in vigore a partire dal 1. agosto 2017.

Per definire i dettagli, nei prossimi giorni, il signor Busacca prenderà contatto direttamente con la vostra Centrale operativa.

Approfittiamo dell'occasione per ringraziarvi in merito all'accordo raggiunto e per la vostra tempestività.

Con la massima stima.

IL SINDACO:
Simona Zinniker

PER IL MUNICIPIO

IL SEGRETARIO:
Davide Vassalli

Copia:

- Polizia comunale di Bellinzona, Vicolo Muggiasca 1a, 6501 Bellinzona
- Servizi finanziari
- UTC
- Busacca Vincenzo




Dicastero sicurezza e servizi industriali
Polizia comunale
Vicolo Muggiasca 1a
6501 Bellinzona

T +41 (0) 58 203 12 00
F +41 (0) 58 203 12 01

polcom@bellinzona.ch

Funzionario incaricato:
Ivano Beltraminelli



Municipio del comune di
S. Antonino
Via Municipio 10
6592 S. Antonino

17 luglio 2017

Ausiliario di polizia

Gentile signora Sindaco,
egregi signori municipali,

ci riferiamo alla vostra lettera 30 giugno 2017 e all'incontro dell'11 ^{luglio} ~~giugno~~ scorso, con il merito riferito alla definizione dei dettagli d'impiego e finanziari quanto al vostro Ausiliario di polizia e custode stabili.

In tale ottica, il Municipio ha approvato la proposta da sottoporvi, peraltro già anticipata al vostro capo dicastero e al segretario comunale, che è così dettagliata:

- Riconoscimento di un contributo annuo forfettario di fr. 8'000.-- per compiti specificatamente attinenti il servizio di polizia. L'importo verrà considerato nei conteggi relativi al vostro contributo finanziario conseguente alla convenzione per il Servizio di Polizia.
- L'impiego del signor Busacca rimane di esclusiva competenza del vostro Comune. Per evitare doppioni vi viene chiesto di comunicare la pianificazione del lavoro in qualità di ausiliario alla nostra Centrale operativa (tel 058 203 12 00).
- Il signor Busacca sarà dotato del nostro libretto delle contravvenzioni; l'elaborazione e l'incasso delle stesse sarà di nostra pertinenza.

Per eventuali ulteriori chiarimenti rimango volentieri a disposizione.

Vogliate gradire i miei più cordiali saluti.


Polizia comunale
Ivano Beltraminelli, Comandante

Copia p.c.: capo dicastero avv. Andrea Bersani



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch

Fax 091 850 20 99 <http://www.santonino.ch>

Ccp 65-791-4

6592 S. Antonino, 29 settembre 2017

Risoluzione Municipale No.: 1536

Spettabile
Municipio della Città di Bellinzona
Piazza Nosetto
6500 Bellinzona

Convenzione per Servizio di Polizia

Egregio signor Sindaco,
Egregi signori Municipali,

esaminata la vostra proposta del 12 luglio 2017 e il susseguente approfondimento del 7 settembre 2017, inerenti la nuova Convenzione con la vostra Città per il Servizio di Polizia, il Municipio di S. Antonino ha deciso di approvarla e di sottoporla al Consiglio comunale nella seduta ordinaria di dicembre.

Riteniamo pure che l'accordo del 28 luglio per l'Ausiliario di polizia continuerà la sua validità anche con la nuova Convenzione (vedi titolo II, art. no. 3).

Ringraziando per la vostra collaborazione, salutiamo cordialmente.

Con la massima stima.

IL SINDACO: PER IL MUNICIPIO

Simona Zinniker



IL SEGRETARIO:

Davide Vassalli

Copia:

- Municipi di Arbedo-Castione, Lumino e Cadenazzo